

## **PATTO PARASOCIALE**

**per la gestione del servizio nell'ambito Territoriale Ottimale n.2 -  
Lazio Centrale – Roma – tramite la società per azioni a  
partecipazione pubblica locale ACEA ATO2 S.p.A.**

### **TRA**

**La Provincia di Roma** in persona del suo legale rappresentante Presidente dott. Silvano Moffa, nella precitata qualità e nella qualità di Presidente dell'Ente responsabile del Coordinamento delle attività dell'Autorità di Ambito delegato alla sottoscrizione del presente patto in virtù di deliberazione n. 1 /02 del 24.05.2002 della Conferenza dei Sindaci e Presidenti delle Province dell'ATO2 Lazio Centrale-Roma

### **E**

**Il Comune di Roma** in persona del dott. Angelo Marinetti dirigente della II° U.O. del XV° Dipartimento che interviene in virtù della delibera della Giunta n. 433 del 23 luglio 2002 ed ai sensi dell'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma

### **E**

**ACEA S.p.A.**, con sede in Roma – P.le Ostiense n. 2 C.F. /P.IVA 05394801004, nelle persone del Presidente Fulvio Vento e dell'Amministratore Delegato Paolo Cuccia tutte congiuntamente definite "le Parti" ovvero "i Soci"

### **PREMESSO**

La legge n.36 del 5.1.1994 (cosiddetta legge Galli) disciplina il settore idrico ha previsto l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali nei quali affidare ad un unico soggetto gestore il Servizio Idrico

Integrato.

Per quanto riguarda la Regione Lazio l'attuazione della legge Galli è stata disciplinata dalla legge Regionale 22 Gennaio 1996 n.6, recentemente modificata dalla legge Regionale n.14 del 16.2.2000, che nell'art.2 ha definito in numero di cinque gli Ambiti Territoriali Ottimali della regione Lazio individuandone i rispettivi territori di competenza ed ha previsto, all'art.4, le modalità di cooperazione tra i vari Enti locali appartenenti all'ambito.

Per la gestione dell'Ambito Territoriale Ottimale la legge regionale ha contemplato la stipula tra gli Enti di una "Convenzione di Cooperazione" definita sulla base di uno schema tipo, delineandone i contenuti essenziali.

Nell'Ambito Territoriale Ottimale in cui è ricompreso il Comune di Roma, denominato Ambito Territoriale Ottimale n. 2, Lazio Centrale – Roma (di seguito anche "ATO 2"), è stata costituita la relativa Autorità d'Ambito ed è stata scelta la forma convenzionale quale modalità di cooperazione degli Enti Locali.

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2, nell'adunanza del 30 Ottobre 1996, ha approvato lo schema di Convenzione di Cooperazione, apportando al testo della Convenzione tipo allegata alla legge regionale le opportune integrazioni e delegando la Provincia di Roma al coordinamento del suddetto testo.

I Comuni ricadenti nell'ATO 2 e la Provincia di Roma, hanno quindi approvato nei rispettivi Consigli la Convenzione di Cooperazione, regolante per l'appunto i rapporti dei comuni e delle province (Roma,

Viterbo e Frosinone) appartenenti all'ATO2 al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, autorizzandone la stipula da parte degli organi rappresentativi dell'ente.

Le relative delibere di approvazione degli Enti locali sono state pubblicate nei relativi albi pretori, secondo quanto previsto dalla legge n.142/90, nel corso dell'anno 1997 e la Convenzione di Cooperazione è stata sottoscritta in data 9.7.1997;

Per quanto riguarda la forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, l'art. 12 della Convenzione di Cooperazione dispone al I comma che "In applicazione della Legge 8.6.1990 n. 142, e nello specifico ai sensi dell'art. 22, comma III, lettera e), per la gestione del servizio idrico integrato si adotta la forma della Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, espressione degli enti locali ricadenti nell'ambito" e al II comma che "Alla Società di cui al comma I del presente articolo si perverrà attraverso la trasformazione in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale dell'attuale Azienda Speciale del Comune di Roma A.C.E.A."

Con deliberazione Consigliare n. 29 del 17.3.1997 il Comune di Roma disponeva la trasformazione dell'Azienda speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente, in Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di pubblici servizi, ai sensi dell'art.22, comma terzo, lett. e) legge 8 giugno 1990 n. 142.

Successivamente il Comune di Roma e A.M.A., per atto notaio Matilde Atlante del 29.9.1997, Rep. 8015, Racc. 4158, costituivano ACEA S.p.A., ai sensi della normativa suindicata, per la gestione dei servizi

pubblici locali.

Con la medesima deliberazione n. 29 del 17.3.1997 il Comune di Roma affidava ad ACEA S.p.A., nell'ambito del proprio territorio, i servizi idrici potabili ed accessori, di fognatura e di depurazione, con relativa concessione dei beni demaniali strumentali all'esercizio del servizio, autorizzando, con successiva deliberazione di Giunta n. 5183 del 29.12.1998, la stipula di apposito contratto di servizio, volto a disciplinare l'aspetto quali-quantitativo dello svolgimento del servizio medesimo.

In seguito alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n.305 del 18.12.1998, ACEA S.p.A. è stata quotata in borsa ed il 49% delle azioni sono state oggetto di offerta globale, tra cui un'offerta pubblica di vendita, con acquisto da parte del mercato degli investitori, con una tranche riservata agli enti locali facenti parte dell'ATO 2.

ACEA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.vo n. 79/99 (cosiddetto Decreto Bersani) ha portato a termine una ristrutturazione organizzativa basata sullo sviluppo del modello societario di gruppo, con conseguente riassetto generale su base societaria di quanto in precedenza strutturato su base divisionale.

In tale contesto ACEA S.p.A. anche al fine di conseguire la netta separazione contabile dell'altro servizio di primaria importanza per l'Azienda, ha costituito ACEA ATO2 S.p.A., scorporando il relativo ramo idrico aziendale.

Lo statuto societario di ACEA ATO2 S.p.A. prevede espressamente la partecipazione al capitale sociale degli Enti locali appartenenti

all'ATO2.

In data 26.11.1999 si è tenuta presso la sede della Provincia di Roma la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO2 e l'Assemblea ha deliberato, all'unanimità dei presenti, di “prendere atto e riconoscere che ACEA S.p.A., quale risulta attualmente dalla trasformazione dell'Azienda speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente, in Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di pubblici servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.22, comma III, lettera e) della Legge n.142/90, soddisfa tutte le condizioni e possiede tutti i requisiti previsti dall'art.12 della Convenzione di cooperazione ed, in attuazione di quest'ultima disposizione, conferma ACEA S.p.A. quale soggetto affidatario della gestione del Sistema Idrico Integrato nell'ATO2 Lazio Centrale-Roma”. La Conferenza dei Sindaci e Presidenti dell'ATO 2 ha altresì preso atto del processo che porterà allo scorporo del ramo idrico di ACEA S.p.A. che espleta il servizio idrico potabile, di depurazione e parte di quello di fognatura nell'ambito dei comuni di Roma e Fiumicino, nonché del conferimento degli stessi servizi alla società di scopo ACEA ATO2 S.p.A.

La stessa Conferenza ha deliberato inoltre “di confermare a favore di ACEA S.p.A., per le ragioni espresse in premessa, il ruolo di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2 Lazio Centrale-Roma per il tramite della stessa ACEA ATO2 S.p.A., la quale provvederà ad attivare un aumento di capitale riservato agli Enti Locali facenti parte dell'ATO 2 medesimo.

In tale sede gli Enti locali hanno deciso le modalità di partecipazione alla costituenda società, prevedendo una revisione dello Statuto, diretta a riservare alle minoranze i diritti e le prerogative previsti dalla legge n.58/98, c.d. Legge Draghi, nonché la stipula di appositi patti parasociali, diretti a garantire un effettiva ed attiva partecipazione della minoranza alla gestione della società ACEA ATO2 S.p.A., anche attraverso la presenza di rappresentanti della minoranza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale;

Successivamente la Conferenza dei Sindaci e Presidenti dell'ATO2 del 24 maggio 2002, ad integrazione della deliberazione n.1/99 ha previsto una specifica modalità di partecipazione degli Enti Locali facenti parte di ATO 2 al capitale sociale di ACEA ATO 2 S.p.A. ed, in particolare, l'acquisto da parte di ciascun Comune facente parte dell'ATO medesimo di una azione di ACEA ATO2 S.p.A., tramite un apposito aumento di capitale.

La medesima deliberazione ha altresì previsto che ACEA ATO 2 S.p.A. corrisponderà un canone nella misura che sarà indicata nel piano d'ambito.

ACEA S.p.A. dichiara e garantisce di essere esclusiva detentrica del 100% del capitale sociale di ACEA ATO2 S.p.A. (qui di seguito indicata anche come la "Società") con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n.2, Capitale sociale Euro 350.000.000,00 Codice Fiscale e Partita IVA 05848061007, e che le azioni sono libere da qualsiasi vincolo e sono liberamente disponibili e non esistono pattuizioni relative ad esse, generiche o specifiche, che

impediscono la stipulazione del presente accordo e che il bilancio di ATO2 S.p.A. è certificato a norma di legge.

Il Comune di Roma dichiara e garantisce di possedere, così come legittimamente possiede, il 50,999% del capitale sociale di ACEA S.p.A.;

ACEA ATO2 S.p.A., a seguito del conferimento del ramo idrico già di ACEA S.p.A., ha dichiarato e garantisce di essere una delle principali aziende per la gestione di servizi idrici ed è dotata del know-how necessario, delle strutture, del personale e delle capacità finanziarie per la gestione del servizio idrico dell'ATO2 Lazio Centrale – Roma così come individuato dalla legge della Regione Lazio n. 6/96 e successive modificazioni;

Con il presente Patto Parasociale (di seguito il "Patto"), le Parti, in vista dell'acquisto da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 Lazio Centrale-Roma, di una quota azionaria della società di gestione ACEA ATO2 S.p.A., e dell'inizio della gestione da parte della medesima società del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2, intendono regolare di comune accordo ed in modo concertato l'esercizio dei rispettivi diritti sociali all'interno di ACEA ATO2 S.p.A., avendo riguardo all'autonomia gestionale, alla capacità imprenditoriale ed alla redditività della medesima società.

Le parti convengono sull'opportunità di affidare al Gestore, o ad altre società controllate da ACEA S.p.A., la gestione di altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, anche se non estesi all'intero Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'art.12, comma 4, legge n.36/94,

nonché di valorizzare le realtà produttive locali per attività connesse e/o complementari alla gestione del Servizio Idrico Integrato o degli altri servizi gestiti dal Gruppo ACEA nel medesimo Ambito Territoriale, nel rispetto della normativa vigente e dell'interesse pubblico tutelato dai Comuni.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO  
SEGUE**

**ART.1 Premesse**

**1.1** - Le premesse che precedono costituiscono, unitamente agli allegati, parte integrante ed essenziale del presente Contratto Parasociale, con forza e valore di patto tra le Parti.

**ART.2 Oggetto e sede sociale**

**2.1** - ACEA ATO2 S.p.A. è una Società per azioni di diritto italiano avente per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

**2.2** - La sede legale di ACEA ATO2 S.p.A. è in Roma, Piazzale Ostiense n.2. La società potrà eventualmente istituire sedi secondarie.

**2.3** - ACEA ATO2 S.p.A. gestirà il Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2 alle condizioni previste nella relativa Convenzione di Gestione. ACEA ATO2 S.p.A. riconoscerà a ciascun comune del medesimo Ambito Territoriale un canone di concessione nella misura precisata nel

piano d'ambito e/o nella Convenzione di gestione.

### **ART.3 Capitale Sociale**

**3.1** - Il capitale della società è al 28 luglio 2002 pari a Euro 350.000.000,00 interamente di proprietà di ACEA S.p.A.

**3.2** – Lo Statuto di ACEA ATO2 S.p.A. prevede la possibilità dell'acquisto della qualità di socio da parte degli Enti Locali facenti parte dell'ATO 2.

**3.3** I singoli Comuni facenti parte dell'ATO2 e la Provincia di Roma diverranno azionisti di ACEA ATO2 – Gruppo ACEA S.p.A., procedendo all'acquisizione di una azione della suddetta società al valore di libro mediante un apposito aumento di capitale.

### **ART.4 Modifiche statutarie**

**4.1** – Le parti si impegnano, anche ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a far sì che, successivamente all'acquisizione delle azioni da parte dei Comuni dell'ATO 2 vengano deliberate, in sede di Assemblea Straordinaria, tutte le modifiche allo statuto di ACEA ATO2 S.p.A., che si rendano necessarie per l'attuazione di quanto stabilito nei presenti Patti Parasociali.

### **ORGANI SOCIETARI**

#### **ART.5 Assemblea – Patto di sindacato**

**5.1** – L'assemblea eserciterà i poteri ad essa attribuiti dalla legge e dallo Statuto Sociale.

**5.2** – I Comuni facenti parte dell'ATO 2, ad esclusione del Comune di Roma, e la Provincia di Roma (di seguito anche "la minoranza"), perfezioneranno un patto di sindacato di voto che garantisca

l'espressione unitaria del voto, da parte dei medesimi Comuni facenti parti dell'ATO 2, nelle assemblee ordinarie e straordinarie di ACEA ATO2 S.p.A., designando come rappresentante il Presidente della Provincia di Roma.

**5.3** - ACEA ed il Comune di Roma riconosceranno piena efficacia al patto di sindacato di voto, e la piena legittimazione del Presidente della Provincia di Roma, ad esprimere unitariamente il voto quale rappresentante dei medesimi Comuni in sede di assemblea ordinaria e straordinaria di ACEA ATO2 S.p.A..

**5.4** - Le parti inoltre si danno atto e riconoscono che qualsiasi deliberazione in merito all'eventuale quotazione in borsa della società stessa, ovvero per operazioni di scissioni, fusioni e scorpori di rami d'azienda afferenti ad ATO 2 sarà adottata con le maggioranze previste dalla legge o in statuto e in ogni caso con il voto favorevole della minoranza, così come rappresentata dal Presidente della Provincia di Roma ed espresso ai sensi del patto di sindacato di voto di cui al comma precedente.

#### **ART.6 Consiglio di Amministrazione**

**6.1** – Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da otto membri, di cui cinque membri designati da ACEA S.p.A., un membro dalla Provincia di Roma, un membro congiuntamente dai Comuni di ATO 2, ed un membro dal Comune di Roma.

**6.2** – Il Consiglio di Amministrazione delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente che terrà anche conto degli interessi della minoranza.

**6.3** – La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà oggetto di modifica statutaria di ACEA ATO2 S.p.A.

**6.4** – I nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione dovranno essere scelti tra soggetti in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità e di esperienza.

**6.5** – Nel caso di dimissioni, morte, decadenza dall'incarico o incapacità di uno dei membri del Consiglio di amministrazione, in qualunque momento e per qualsivoglia causa verificatasi, la designazione del nuovo componente spetterà al socio che aveva proceduto alla sua originaria designazione;

**6.6** – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto tra i consiglieri designati da ACEA S.p.A. e svolgerà funzioni di legale rappresentanza e tutte quelle di ordinaria e straordinaria Amministrazione che saranno delegate dal Consiglio di Amministrazione

**6.7** – Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà il consigliere designato dalla Provincia di Roma.

**6.8** – Il Consiglio di Amministrazione opererà con i più ampi poteri previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale.

**6.9** – Il Consiglio di Amministrazione dovrà garantire che i soci di ACEA ATO 2 S.p.A. ricevano puntualmente le informazioni richieste sugli elementi industriali, commerciali, economici, patrimoniali e gestionali delle attività sociali.

## **ART. 7 Collegio Sindacale**

**7.1** - Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due

supplenti, di cui due effettivi ed uno supplente designati da ACEA S.p.A. ed un membro effettivo ed un membro supplente espressione della minoranza.

**7.2** - ACEA S.p.A. designerà il Presidente del Collegio sindacale.

**7.3** - I membri del Collegio sindacale dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili e non dovranno avere rapporti di lavoro subordinato con i soci.

#### **ART. 8 Garanzie per i soci di minoranza**

**8.1** - Le parti convengono che alla Provincia in rappresentanza dei Comuni dell'ATO 2 o direttamente ai Comuni medesimi competano i seguenti diritti e facoltà, i cui contenuti saranno riportati, qualora consentito dalla vigente normativa, nello statuto di ACEA ATO2 S.p.A.:

- Gli organi societari preposti convocheranno l'assemblea di ACEA ATO2 S.p.A., entro trenta giorni, quando ne faccia richiesta la Provincia di Roma, in persona del suo Presidente, in qualità di rappresentante dei Comuni dell'ATO 2, secondo le modalità precisate nel patto di sindacato di cui all'art.5 del presente accordo, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- I Comuni dell'ATO 2, soci di ACEA ATO2 S.p.A., avranno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.
- Ogni Comune socio di ACEA ATO2 S.p.A. potrà denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale dovrà tener

conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta dalla Provincia di Roma, in persona del suo Presidente, in qualità di rappresentante dei Comuni dell'ATO 2, secondo le modalità precisate nel patto di sindacato di cui all'art.5 del presente accordo, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere;

la Provincia di Roma, in persona del suo Presidente, in qualità di rappresentante dei Comuni dell'ATO 2, secondo le modalità precisate nel patto di sindacato di cui all'art.5 del presente accordo, può esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci ed i direttori generali, nei modi previsti dalla vigente normativa.

- Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni di fusione o di scissione che comportino l'assegnazione di azioni hanno diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

#### **ART.9 Durata del presente patto parasociale**

**9.1** - Il presente Patto Parasociale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo pari alla durata della gestione del servizio idrico integrato da parte di ACEA ATO 2 S.p.A..

#### **ART.10 Comitato di consultazione e vigilanza**

**10.1** - Le Parti si impegnano a costituire un Comitato permanente di consultazione (il "Comitato") composto dai rispettivi rappresentanti

autorizzati che avrà il compito di verificare l'andamento del servizio.

**10.2** - In particolare il Comitato sarà composto da un rappresentante della Provincia di Roma, tre rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'ATO, un rappresentante del Comune di Roma; tre rappresentanti di ACEA S.p.A.; il rappresentante della Provincia e quello del Comune svolgeranno a rotazione e per la durata di 1 anno ciascuno le funzioni di Presidente. In prima attuazione il Presidente sarà il rappresentante della Provincia.

**10.3** - Il Comitato riferirà alle Parti ed ai vertici della società ACEA ATO 2 S.p.A., segnalando eventuali carenze o disfunzioni del servizio, suggerendo le possibili soluzioni.

**10.4** - Il Comitato sarà chiamato a rendere il parere in ordine ad una eventuale articolazione territoriale della gestione del servizio idrico integrato e potrà anche raccogliere proposte e osservazioni dai sindaci dei comuni interessati.

**10.5** - I componenti del Comitato firmeranno uno specifico impegno di riservatezza relativo a tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza nell'ambito dell'incarico.

#### **ART. 11 Legge applicabile e foro competente**

**11.1** - Il presente Accordo è disciplinato dalla legge della Repubblica Italiana.

**11.2** - Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Patto, ciascuna Parte comunicherà alle altre i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

**11.3** - Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle parti appositamente nominati si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia.

**11.4** - In caso di mancato accordo, ogni e qualsiasi controversia inerente il presente Patto Parasociale sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da cinque membri uno nominato da ciascuna parte, uno nominato dal Presidente della Camera di Commercio ed uno dal Presidente del Tribunale di Roma, con funzioni di Presidente;

#### **ART.12 Riservatezza**

**12.1** - Le Parti si impegnano, nei limiti della normativa vigente, a trattare con riservatezza e per un periodo di tempo illimitato, tutte le notizie ed informazioni relative alle altre parti, di cui sono venute a conoscenza in occasione della stipula o attuazione del presente Patto Parasociale ed, in ogni caso, in occasione della loro partecipazione ad ACEA ATO 2 S.p.A., ed ad adottare ogni misura idonea ad impedirne la comunicazione e/o diffusione non espressamente autorizzate.

#### **ART.13 Comunicazioni**

**13.1** - Qualsiasi comunicazione tra le Parti derivante, collegata o connessa al presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata a mezzo raccomandata A.R., eventualmente anticipata via fax, al domicilio delle Parti come qui di seguito indicato:

Provincia di Roma

via IV Novembre, 119a 00187 Roma

Comune di Roma

Assessorato al Bilancio del Comune di Roma

piazza del Campidoglio, 1 00186 Roma

ACEA S.p.A.

piazzale Ostiense, 2 00154 Roma

**13.2** - Ogni modifica al domicilio delle Parti, come sopra indicato, dovrà essere comunicata all'altra Parte.

**Art. 14 Modifiche ed invalidità parziale**

**14.1** - Eventuali modifiche al presente Patto Parasociale dovranno essere concordate tra le parti e stipulate per iscritto.

**14.2** - L'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del presente Patto Parasociale non comporterà l'invalidità dell'intero accordo e qualora interessi disposizioni contrattuali essenziali per la vigenza ed esecuzione del Patto, è fatto espresso obbligo alle parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle o annullate.

**14.3** - Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato sottoscritto in Roma in data 30 luglio 2002, in n.3 originali di pari valore di cui uno per ciascuna delle Parti.

FIRMATO

Per l'Acea spa

Il Presidente

Fulvio Vento

L'Amministratore Delegato

Paolo Cuccia

Per il Comune di Roma  
il Dirigente Angelo Marinetti

Per la Provincia di Roma  
Il Presidente Silvano Moffa